

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 321/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 322/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 323/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1686/72 a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 324/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 16
- Regolamento (CE) n. 325/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 326/2004 della Commissione, del 24 febbraio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 21

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli Stati EFTA

- ★ **Decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2003/SC, del 4 dicembre 2003, che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE** 25

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione 2004/188/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa alla nomina del responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM)** 27
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2003/83/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 238 del 25.9.2003)** 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 321/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	83,3
	204	37,2
	212	115,9
	999	78,8
0707 00 05	052	147,8
	068	88,3
	204	35,4
	999	90,5
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	106,9
	204	63,1
	999	85,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	75,4
	204	44,2
	212	52,7
	220	43,5
	600	41,8
	624	60,9
	999	53,1
0805 20 10	204	98,1
	999	98,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	69,6
	204	102,5
	220	88,5
	464	71,6
	600	97,2
	624	75,6
	999	84,2
0805 50 10	052	59,4
	999	59,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,2
	388	119,1
	400	97,5
	404	92,2
	508	87,9
	512	103,3
	528	81,7
	720	77,1
	999	87,4
0808 20 50	060	65,7
	388	74,1
	512	77,4
	528	69,7
	720	152,2
	999	87,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 322/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la portata del regolamento indicando i regolamenti che prevedono titoli ai quali si applicano le disposizioni del regolamento medesimo. Il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola ⁽³⁾ ha istituito titoli d'importazione e di esportazione per l'alcole etilico di origine agricola. Occorre quindi precisare che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applicano anche ai titoli di cui al regolamento (CE) n. 670/2003.
- (2) Tra i regolamenti elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 figurano regolamenti già abrogati e sostituiti da altri regolamenti. A fini di chiarezza occorre quindi aggiornare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
- (3) L'importo de minimis cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000 per la costituzione e l'incameramento della cauzione relativa ai titoli è fissato a 60 EUR. Tenendo conto dell'entità delle spese amministrative che comporta la costituzione e l'incameramento della cauzione, è opportuno aumentare tali importi.

- (4) A norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000, allorché nel quadro del regime detto delle reintroduzioni la reimportazione è seguita da un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati viene svincolata su richiesta dell'interessato se sono soddisfatte talune condizioni. Tra tali condizioni figura l'obbligo per l'operatore di esportare i prodotti equivalenti da un ufficio doganale dello Stato membro di reimportazione, designato da detto Stato membro. Ne conseguono costi supplementari per gli operatori qualora i prodotti equivalenti da esportare si trovino in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di reimportazione. È necessario quindi abolire tale l'obbligo.

- (5) Occorre aggiornare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000, che fissa le quantità massime di prodotti agricoli per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del medesimo regolamento.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola ⁽⁴⁾ ha subordinato, a partire dal 27 gennaio 2004, l'importazione di prodotti a base di alcole etilico di origine agricola alla presentazione di un titolo di importazione. È pertanto necessario fissare, partire dalla stessa data, i quantitativi massimi di tali prodotti per i quali e al di sotto dei quali non può essere presentato alcun titolo in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
- (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1); il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78) con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento (1.7.2004).

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 20.2.2003, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei competenti comitati di gestione,

⁽⁴⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati "titoli", istituito o previsto dagli articoli seguenti:

- articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (grassi),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio ⁽²⁾ (piante vive e floricoltura),
- articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio ⁽³⁾ (sementi),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ⁽⁴⁾ (carni suine),
- articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽⁵⁾ (uova),
- articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽⁶⁾ (pollame),
- articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio ⁽⁷⁾ (ovoalbumina e lattoalbumina),
- articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali),
- articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio ⁽⁸⁾ (banane),
- articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3072/95 del Consiglio ⁽⁹⁾ (riso),
- articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ (ortofruttili),
- articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2201/96 del Consiglio ⁽¹¹⁾ (prodotti trasformati a base di ortofruttili),
- articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽¹²⁾ (carni bovine),
- articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ⁽¹³⁾ (latte e prodotti lattiero-caseari),

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁷⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁸⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽¹²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽¹³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

— articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽¹⁴⁾ (vini),

— articolo 6 del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ⁽¹⁵⁾ (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato),

— articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio ⁽¹⁶⁾ (zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina),

— articolo 13 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio ⁽¹⁷⁾ (carni ovine e caprine),

— articolo 4 del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio ⁽¹⁸⁾ (alcole).»

2) All'articolo 15, paragrafo 3, il termine «60 EUR» è sostituito dal termine «100 EUR».

3) All'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, il termine «60 EUR» è sostituito dal termine «100 EUR».

4) All'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il secondo trattino è soppresso.

5) All'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, è aggiunto il comma seguente. «L'esportatore è tenuto a fornire, con soddisfazione dell'ufficio doganale di esportazione competente, le necessarie informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua destinazione».

6) L'allegato III è sostituito dal testo figurante all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il disposto del punto 3 dell'articolo 1 si applica ai titoli la cui validità non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il disposto dei punti 4 e 5 dell'articolo 1 si applica alle esportazioni di prodotti equivalenti, le cui formalità doganali sono state espletate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il disposto del punto 6 dell'articolo 1, relativamente alla parte N dell'allegato III «Settore dell'alcole» si applica a decorrere dal 27 gennaio 2004.

⁽¹⁴⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽¹⁸⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Quantità massime ⁽¹⁾ di prodotti per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino [a condizione che l'importazione o l'esportazione non abbia avuto luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo ⁽²⁾]

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
A	SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO [regolamento (CE) n. 1342/2003] <i>Titolo di importazione:</i>	
	0709 90 60 0712 90 19 0714 1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1004 00 00 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 90	5 000 kg esclusa la sottovoce 0714 20 10
	1006 10 1006 20 1006 30 1006 40 00 1008 1101 00 1102 1103 1104 1106 20 1107 1108 1109 00 00 1702 30 51 1702 30 59 1702 30 91 1702 30 99 1702 40 90 1702 90 50 1702 90 75 1702 90 79 2106 90 55	1 000 kg esclusa la sottovoce 1006 10 10 esclusa la sottovoce 1108 20 00

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
2302 2303 10 2303 30 00 2306 70 00 2308 00 40 ex 2309	esclusa la sottovoce 2302 50 contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾ esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari	
B	SETTORE DEI GRASSI <i>Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 1476/95]:</i>	
0709 90 39 0711 20 90 1509 1510 00 1522 00 31 1522 00 39 2306 90 19		100 kg
	<i>Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 2543/95]:</i>	
1509 1510 00		100 kg
C	SETTORE DELLO ZUCCHERO [regolamento (CE) n. 1464/95] <i>Titolo di importazione:</i>	
1212 91 20 1212 91 80 1212 99 20 1701 11 1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 1702 90 30 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 80		2 000 kg
1702 90 99 1703 10 00 1703 90 00 2106 90 30 2106 90 59		

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
	<i>Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione:</i>	
	1212 91 20 1212 91 80 1212 99 20 1701 11 1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 1702 90 30 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 80	2 000 kg
	1702 90 99 1703 2106 90 30 2106 90 59	
D	SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI <i>Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 2535/2001]:</i>	
	0401 0402 da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 0404 0405 10 0405 20 90 0405 90 0406 1702 11 00 1702 19 00 2106 90 51 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70	150 kg
	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999 ⁽⁴⁾ , o direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 ⁽⁵⁾ , escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽⁶⁾	

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
<i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 174/1999]:</i>		
0401 0402 da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 0404 0405 10 0405 20 90 0405 90 0406 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 70	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999 ⁽⁴⁾ , o direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 ⁽⁵⁾ , escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽⁶⁾	150 kg
E	SETTORE DELLE CARNI BOVINE [regolamento (CE) n. 1445/95] <i>Titolo di importazione:</i>	
	da 0102 90 05 a 0102 90 79	un capo
	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69	200 kg
<i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:</i>		
	0102 10 da 0102 90 05 a 0102 90 79	un capo
	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69	200 kg

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
	<i>Titolo di esportazione senza restituzione [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95]:</i>	
	0102 10 da 0102 90 05 a 0102 90 79	nove capi
	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69	2 000 kg
F	SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE <i>Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 1439/95]:</i>	
	0204 0210 99 21 0210 99 29 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78	100 kg
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	cinque capi
G	SETTORE DELLE CARNI SUINE <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1370/95]:</i>	
	0203 1601 1602	250 kg
	0210	150 kg
H	SETTORE DELLE CARNI DI POLLAME <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento (CE) n. 1372/95]:</i>	
	0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000	4 000 pulcini
	0105 12 00 9000 0105 19 20 9000	2 000 pulcini
	0207	250 kg

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
I	SETTORE DELLE UOVA <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento (CE) n. 1371/95]:</i>	
	0407 00 11 9000	2 000 uova
	0407 00 19 9000	4 000 uova
	0407 00 30 9000	400 kg
	0408 11 80 9100 0408 91 80 9100	100 kg
	0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 0408 99 80 9100	250 kg
J	SETTORE DELLE SEMENTI <i>Titolo di importazione [regolamento (CEE) n. 1119/79]:</i>	
	da 1005 10 11 a 1005 10 19 1007 00 10	100 kg
K	SETTORE VITIVINICOLO [regolamento (CE) n. 883/2001] <i>Titolo di importazione:</i>	
	2009 61 2009 69	3 000 kg
	2204 10 2204 21 2204 29 2204 30	30 hl
	<i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:</i>	
	2009 61 2009 69	10 hl
	2204 21 2204 29 2204 30	10 hl
L	SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1961/2001]:</i>	
	0702 00 0802 0805 0806 10 10 0808 0809	300 kg

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
M	SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1429/95]:</i>	
	0806 20 0812 2002 2006 00 2008 2009	300 kg
N	SETTORE DELL'ALCOLE <i>Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 2336/2003]:</i>	
	2207 10 00 2207 20 00	100 hl
	2208 90 91 2208 90 99	100 hl

(¹) I quantitativi massimi di prodotti agricoli che possono essere importati o esportati senza titoli corrispondono ad una sottovoce della nomenclatura combinata (NC) a 8 cifre e, nel caso di esportazioni con restituzione, a una sottovoce a 12 cifre della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti agricoli.

(²) In merito per esempio all'importazione, le quantità indicate nel presente documento non riguardano le importazioni che si effettuano nel quadro di un contingente quantitativo o di un regime preferenziale per i quali si esiga sempre un titolo per qualsiasi quantità. Le quantità qui indicate riguardano le importazioni a regime normale, vale a dire a dazio pieno e senza limitazioni quantitative.

(³) Per l'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 10 e 2106 90 51.

(⁴) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(⁵) GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20.

(⁶) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 323/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2004**

recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1686/72 a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾ ha stabilito, all'articolo 3, paragrafo 4 *bis*, un meccanismo di stabilizzazione per le sementi di riso e per le sementi diverse da quelle di riso, il quale prevede la fissazione di un quantitativo massimo che potrà beneficiare dell'aiuto e il principio della ripartizione di tale quantitativo massimo tra gli Stati membri.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi ⁽²⁾ ha stabilito i summenzionati quantitativi massimi di sementi di riso e di sementi diverse da quelle di riso per la Comunità e per Stato membro.
- (3) In considerazione dell'adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, prevista per il 1° maggio 2004, occorre stabilire il quantitativo massimo di sementi di riso e di sementi diverse da quelle di riso che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità allargata, nonché i quantitativi relativi a ciascuno Stato membro. Per il calcolo dei quantitativi massimi vengono considerati i quantitativi comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
- (4) Le sementi di riso raccolte in una determinata campagna sono di norma utilizzate per seminare le superfici destinate alla produzione di risone (riso «paddy») e di sementi di riso nella campagna successiva. Il quantitativo di sementi utilizzate nella Comunità per seminare un ettaro è di 0,2 tonnellate. Per seminare la superficie di base totale di [433 123 ha + 3 222 h =] 436 345 ha è richiesto un quantitativo massimo di 87 269 tonnellate.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1686/1972,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1686/72 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 2004, per le sementi diverse da quelle di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 332 841 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

Belgio:	10 077 tonnellate,
Repubblica ceca:	9 124 tonnellate,
Danimarca:	93 697 tonnellate,
Germania:	31 654 tonnellate,
Estonia:	379 tonnellate,
Grecia:	3 846 tonnellate,
Spagna:	23 976 tonnellate,
Francia:	52 981 tonnellate,
Irlanda:	1 016 tonnellate,
Italia:	18 822 tonnellate,
Cipro:	305 tonnellate,
Lettonia:	1 086 tonnellate,
Lituania:	1 090 tonnellate,
Lussemburgo:	865 tonnellate,
Ungheria:	7 772 tonnellate,
Malta:	300 tonnellate,
Paesi Bassi:	35 856 tonnellate,
Austria:	769 tonnellate,
Polonia:	5 800 tonnellate,
Portogallo:	300 tonnellate,
Slovenia:	369 tonnellate,
Slovacchia:	862 tonnellate,
Finlandia:	5 853 tonnellate,
Svezia:	8 132 tonnellate,
Regno Unito:	17 910 tonnellate.»

⁽¹⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/2002 (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 177 del 4.8.1972, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2002 (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 3).

2) All'articolo 3 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 2004, per le sementi di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 87 269 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

Spagna:	29 625,613 tonnellate,
Francia:	3 031,861 tonnellate,
Grecia:	1 472,618 tonnellate,
Ungheria:	644,400 tonnellate,

Italia:	50 242,268 tonnellate,
Portogallo:	2 252,240 tonnellate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Esso si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 324/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2004

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2145/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

(6) Kanamicina e Diclofenac devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 322 del 9.12.2003, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono inserite le seguenti sostanze:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.10. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Kanamicina	Kanamicina A	Tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci ⁽¹⁾	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso ⁽²⁾ Fegato Rene Latte

⁽¹⁾ Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

⁽²⁾ Per suini e pollame questo MRL si riferisce a "pelle e grasso in proporzioni naturali".»

4. Agenti antinfiammatori
- 4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
- 4.1.6. Derivati dell'acido fenilacetico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Diclofenac	Diclofenac	Bovini ⁽¹⁾ Suini	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene

⁽¹⁾ Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

REGOLAMENTO (CE) N. 325/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2004

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 16 al 20 febbraio 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 16 al 20 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA**Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16 al 20 febbraio 2004	Limite
Barbados	100	
Belize	96,4764	Raggiunto
Congo	0	Raggiunto
Figi	100	
Guiana	100	
India	0	Raggiunto
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	0	Raggiunto
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16 al 20 febbraio 2004	Limite
India	100	
Altri	100	

Zucchero concessioni CXL**Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16 al 20 febbraio 2004	Limite
Brasile	100	
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100	

REGOLAMENTO (CE) N. 326/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	38,71	288,44	355,63	26,07
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	34,78	259,12	319,49	23,42
1.40	Agli 0703 20 00	150,20	1 119,14	1 379,85	101,15
1.50	Porri ex 0703 90 00	71,09	529,68	653,08	47,87
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	99,86	744,01	917,33	67,24
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,71	564,33	41,37
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	66,40	494,74	609,99	44,71
1.130	Carote ex 0706 10 00	48,82	363,75	448,49	32,88
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	62,30	464,22	572,37	41,96
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	295,40	2 200,98	2 713,71	198,92
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	153,41	1 143,02	1 409,29	103,30
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	170,68	1 271,72	1 567,97	114,94
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	282,60	2 105,62	2 596,13	190,30
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	452,65	3 372,65	4 158,32	304,81
1.210	Melanzane 0709 30 00	176,81	1 317,39	1 624,28	119,06
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	54,86	408,72	503,93	36,94
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 412,97	9 139,84	669,97
1.240	Peperoni 0709 60 10	191,93	1 430,09	1 763,23	129,25
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	74,57	555,62	685,06	50,22
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	87,84	654,52	807,00	59,15

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	145,51	1 084,20	1 336,77	97,99
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	82,06	611,46	753,89	55,26
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	74,80	557,33	687,16	50,37
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	62,38	464,82	573,11	42,01
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	74,80	557,33	687,16	50,37
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	90,82	676,69	834,32	61,16
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	49,55	369,17	455,16	33,36
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	55,75	415,37	512,13	37,54
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	161,85	1 205,93	1 486,85	108,99
2.110	Cocomeri 0807 11 00	59,39	442,51	545,59	39,99
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	47,57	354,41	436,97	32,03
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	109,10	812,88	1 002,24	73,47
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	440,66	3 283,29	4 048,14	296,74
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	794,80	5 921,94	7 301,47	535,22

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	127,60	950,77	1 172,25	85,93
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	121,22	903,24	1 113,65	81,63
2.190	Prugne 0809 40 05	119,49	890,30	1 097,70	80,46
2.200	Fragole 0810 10 00	174,65	1 301,28	1 604,42	117,61
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 272,15	2 801,45	205,35
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 180,61	8 796,61	10 845,79	795,02
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,97	1 338,95	98,15
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	169,69	1 264,34	1 558,87	114,27
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	198,13	1 476,27	1 820,17	133,42
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

n. 4/2003/SC

del 4 dicembre 2003

che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

visto l'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo di allargamento del SEE»,

visto il protocollo 38a sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell'accordo SEE dall'accordo di allargamento del SEE,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituito un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE, in appresso denominato «il comitato interinale», che dovrà avviare quanto prima i suoi lavori.
2. Il comitato interinale assiste gli Stati EFTA nei preparativi per l'applicazione del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009.
3. Il comitato interinale riferisce al comitato permanente.
4. Il comitato interinale può essere assistito dalle missioni degli Stati SEE-EFTA presso la UE.
5. Il comitato interinale è sostituito dal comitato per il meccanismo finanziario del SEE il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE.
6. Il comitato interinale discute e valuta anche il coordinamento e l'integrazione tra il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese.
7. Il comitato interinale sceglie un presidente che è confermato dal comitato permanente.

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia immediata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2003.

Per il comitato permanente

Il Presidente

S. A. S. PRINZ NIKOLAUS VON LIECHTENSTEIN

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2004/188/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2004
relativa alla nomina del responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 dell'azione comune 2002/210/PESC prevede che il Consiglio, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, nomina il responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea.
- (2) Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina dell'Assistant Commissioner Bartholomew Kevin Carty,

Articolo 1

Il signor Bartholomew Kevin Carty è nominato responsabile della polizia/capo della EUPM dal 1° marzo 2004.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.
Essa si applica fino al 1° marzo 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 2003/83/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 25 settembre 2003)

A pagina 25, punto 1, lettera a):

anziché: «178. 4-Benzoilossifenolo e 4-etossifenolo»;

leggi: «178. 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo».

A pagina 26, numeri di riferimento 60, 61 e 62, colonna «e»:

anziché: «non impiegare con sistemi nitrosizzanti»;

leggi: «non impiegare con sistemi nitrosanti».

A pagina 26, numeri di riferimento 61 e 62, colonna «e»

anziché: «tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime)»;

leggi: «tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)».
